



Area Risorse
Servizio Tributi

COMUNE DI CALENZANO

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DELL'INCENTIVO I.C.I..

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 98 del 10/9/2002.

Modifiche e integrazioni: Deliberazioni della Giunta Comunale n. 43 del 10/4/2007, n. 136 dell'1/12/2011, n. 115 del 24/10/2013 e n. 20 del 10/2/2015.

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento ha per oggetto la ripartizione del fondo costituito ai sensi dell'Articolo 13-bis del vigente Regolamento Comunale I.C.I., introdotto ai sensi dell'art. 3, comma 57 della Legge n. 662/1996 e dell'art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. n. 446/1997, a favore del personale dell'Ufficio Tributi dell'Ente impegnato nell'attività di accertamento/liquidazione dell'Imposta Comunale sugl'Immobili, nonché del personale di altri uffici, la cui partecipazione si renda necessaria in base a specifiche professionalità.
2. Il responsabile dell'imposta formalmente incaricato individuerà, in via preventiva, il personale e le professionalità necessarie per l'attività di accertamento/liquidazione.

Articolo 2 – Costituzione e quantificazione del fondo per il recupero dell'evasione I.C.I.

1. A decorrere dall'anno 2014 il fondo è costituito annualmente da una quota pari al 5% del maggior gettito effettivamente incassato per versamenti spontanei da parte dei contribuenti nell'esercizio precedente, a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento/liquidazione I.C.I., nonché degli ulteriori importi effettivamente introitati per l'attivazione di procedure di riscossione coattiva; dall'importo complessivo risultante, prima dell'applicazione della predetta percentuale, andranno dedotte eventuali spese derivanti dall'assunzione di personale straordinario e/o dall'attivazione di convenzioni con altri enti per l'esecuzione dell'attività di accertamento/liquidazione d'imposta e/o da eventuali spese legali sostenute per contenziosi positivamente risolti, in tutto o in parte, a favore del Comune, nonché l'eventuali quote già conteggiate per la determinazione del fondo in base alla precedente disciplina.

Articolo 3 – Destinazione del fondo

1. Il fondo di cui all'Articolo 2 è destinato, sulla base dei criteri stabiliti nel presente Regolamento, a remunerare il personale, anche temporaneo, come individuato dall'Articolo 1, comma 2. Esso, quindi, è ripartito tra, il responsabile dell'imposta, il responsabile dell'Ufficio Tributi, il personale dell'Ufficio Tributi, il Messo Comunale, il personale dell'Ufficio Ragioneria e il personale eventualmente individuato dal responsabile dell'imposta, secondo le percentuali seguenti.
 - a) al responsabile dell'imposta spetta un compenso pari al 10% del fondo, salva l'eccezione di cui al successivo comma 2;
 - b) al responsabile dell'Ufficio Tributi spetta un compenso pari al 5% del fondo, salva l'eccezione di cui al successivo comma 2-bis;
 - c) al Messo Comunale spetta un compenso variabile tra il 2% e il 5% del fondo, in relazione alla quantità di atti impositivi notificati;
 - d) al personale dell'Ufficio Ragioneria che partecipa alle operazioni di gestione, incasso e allocazione in bilancio delle somme riscosse coattivamente, è riservata una quota compresa tra il 20% e il 25% del fondo, salva la deroga di cui al successivo comma 2;
 - e) al personale dell'Ufficio Tributi è riservata una quota che non può eccedere il 55% del fondo, salva la



Area Risorse
Servizio Tributi

COMUNE DI CALENZANO

deroga di cui al successivo comma 2-bis;

- f) al personale di altri Uffici coinvolti nel recupero dell'imposta evasa è riservata una quota compresa tra il 2% e l'8% del fondo, in relazione al tipo di attività eseguita e al numero di dipendenti impegnati.
2. Al responsabile dell'imposta che collabora alle operazioni di competenza dell'Ufficio Ragioneria, è data facoltà, di partecipare, in sostituzione del compenso di cui alla lettera a) del precedente comma 1, alla distribuzione della quota del fondo di cui alla lettera d) del precedente comma 1; in tal'eventualità, quest'ultima dovrà essere compresa tra il 30% e il 35% del fondo.
- 2-bis. Al responsabile dell'Ufficio Tributi che collabora ai procedimenti di accertamento e liquidazione dell'imposta, è data facoltà di partecipare, in sostituzione del compenso di cui alla lettera b) del precedente comma 1, alla distribuzione della quota del fondo di cui alla lettera e) del precedente comma 1; in tal'eventualità, quest'ultima non può superare la misura del 60%.
3. La determinazione di ripartizione e liquidazione dell'incentivo tra gli aventi diritto è di competenza del responsabile dell'Ufficio Finanziario, su proposta del responsabile dell'imposta o del responsabile dell'Ufficio Tributi, è unica per l'anno di riferimento e, di norma, è perfezionata entro il mese di aprile dell'anno successivo. La proposta di ripartizione del fondo deve tener conto del contributo concretamente apportato all'attività da ciascun dipendente nell'effettivo periodo di partecipazione.
4. I contributi fiscali, previdenziali e assicurativi a carico dell'Ente sulle quote d'incentivo erogate ai sensi del presente Articolo s'intendono compresi nella percentuale del 5% costituente il fondo di cui all'Articolo 2.

Articolo 3-bis – Correttivo della ripartizione

Abrogato.

Articolo 4 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della sua approvazione.